Consiglieri, assessori, cittadini,

Preliminarmente occorre rilevare che la liquidazione dell’Istituzione del Teatro comunale Carlo Gesualdo non nasce per caso o per capriccio ma è stata decisa da questo Consiglio Comunale non tanto per le difficoltà di cassa, che pure si erano palesate nel corso della gestione 2016, ma soprattutto per le gravi irregolarità che venivano segnalate dagli organi deputati dalla legge e dal Consiglio stesso al controllo degli atti dell’Istituzione. In particolare bisogna evidenziare che il bilancio di previsione 2016 non veniva approvato dal Comune così come il consuntivo 2015. Vale la pena rammentare brevemente che dopo le dimissioni del Cda, a causa dei rilievi negativi del Collegio dei Revisori sui documenti contabili proposti dall’Istituzione sul rendiconto 2015, si è dovuto prendere atto di una situazione apparsa sin dall’inizio disastrosa; non da ultimo segnali allarmanti sono state le anomalie e la non corrispondenza dei dati contabili dichiarati e riscontrati dai Revisori nel mese di giugno dopo la verifica di cassa. Il Commissariamento e le verifiche sulle attività contabili e gestionali compiute dai rappresentanti dell’Istituzione sono state un atto necessario e doveroso. Si è reso necessario effettuare una oculata ricognizione e ricostruzione dei fatti gestionali degli anni 2013/2014/2015 affidata ad un consulente esterno, il dott. Terracciano, che ringrazio nuovamente per l’estenuante lavoro e per la collaborazione prestata a questa Amministrazione, posto che le sue attività di verifica alla fine si sono risolte in un lavoro di ricostruzione su quel poco che si è trovato (e che per lo più lo si è trovato presso i terzi); e lo ringrazio soprattutto perché con la consegna del suo parere pro veritate ha regalato a tutti noi un manuale completo di studio di tutte le cattive pratiche della Pubblica Amministrazione. Il Consulente, come dallo stesso dichiarato in quest’Aula, ha avuto modo di illustrare alcuni dei risultati rassegnati nella perizia: l’irreperibilità degli atti obbligatori per legge stabiliti dal TUEL per la formazione di entrate e spese con relativa menzione nei titoli di riscossione e pagamento e/o l’impossibilità di ottenerli presso terzi; la tenuta di una contabilità informatizzata ma indisponibile all’uso; la mancata tenuta di registri obbligatori quali il giornale di cassa entrata ed uscita per il triennio 2013/2015 e l’impossibilità di effettuare un riaccertamento generale dei residui in quanto dalla verifica effettuata sulla contabilità tenuta nelle precedenti annualità non risultano registrati accertamenti ed impegni sulla base della normativa prescritta dal TUEL. Anche Il Commissario Straordinario Feola ha formalmente segnalato alle autorità competenti “*la mancata tenuta di documenti contabili indispensabili per un corretto controllo dei flussi di cassa, in particolare dei registri di cassa e i relativi giornali mastri benché l’Istituzione gestisse gli incassi e i pagamenti attraverso emissioni di reversali e mandati”.*

I flussi di cassa dunque non sono stati soggetti a nessun controllo. Né tantomeno sono state date disposizioni in merito ai soggetti deputati all’incasso. Gli stessi flussi in entrata, vedi ad esempio gli incassi di vendita di pertinenza del Teatro Pubblico Campano, sarebbero stati trattenuti e utilizzati per le necessità dell’Istituzione. Tutto ciò ha inevitabilmente condotto alla necessità di una presa d’atto di una situazione disastrosa, di atti contabili e processi gestionali che consentono senza alcun dubbio di affermare, documenti alla mano, l’adozione nel tempo di un sistema contabile incompatibile con i principi di legge, una “tenuta del conto” non conforme al Testo Unico degli Enti locali e ai principi dell’ordinamento contabile e la non veridicità dei bilanci adottati dall’Istituzione negli anni 2013-2014-2015. Per non parlare dei relativi processi amministravi posti o meglio non posti in essere.

A fronte di tutto ciò questo Consiglio Comunale ha di fatto -con delibere n.38 e n.39 del 08.04.2017- stabilito di non approvare, rispettivamente, la proposta di “*Presa d’atto delle movimentazioni intercorse nel corso dell’esercizio 2015 sul conto corrente intrattenuto dall’Istituzione Teatro Comunale C. Gesualdo presso la Banca Popolare di Bari”* adottata con delibera commissariale n.10/2017 e la proposta di *“approvazione del bilancio finanziario 2016-2018”* adottata con delibera commissariale n.9/2016, stabilendo pertanto con successivo provvedimento (delibera n.47 del 9 maggio 2017) la messa in liquidazione e lo scioglimento dell’Istituzione Teatro Carlo Gesualdo. Le funzioni e la gestione del Teatro sono state, pertanto, trasferite direttamente in capo al Comune di Avellino e il sottoscritto ha nominato il dott.Marco Chiauzzi Commissario Liquidatore dell’Istituzione con la funzione specifica, come indicato dal Consiglio, di accertare la debitoria e la creditoria maturata dall’Istituzione sino alla data dello scioglimento dell’Ente e di predisporre un programma di liquidazione da sottoporre agli organi comunali competenti. Il Commissario Liquidatore, che ringrazio in premessa vivamente per l’impegno profuso, per la professionalità e la determinazione nel portare finalmente a conclusione la “vicenda Teatro”, dopo l’insediamento del 14.07.2017 ha posto in essere le attività di ricognizione degli atti e le attività propedeutiche alla procedura di liquidazione dell’Istituzione Teatro C. Gesualdo, rilevando già in premessa ad ogni attività la necessità di dover anteporre ad ogni verifica un principio di legge indispensabile ovvero che a partire dall’esercizio finanziario 2015 si applica a tutti gli Enti Locali e loro Istituzioni il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Infatti l’art. 114, comma 2, che così recita:

*2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. ((L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.))*

E’ inutile ricordare che i documenti contabili proposti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Amministrativo del Teatro non sono mai stati conformi a tale dettato normativo. Ma, in ogni caso, indipendentemente dalla contabilità cd “armonizzata”, la disposizione originale dell’art. 114, specie se si tiene conto del comma 8, dove elenca gli atti fondamentali dell’Istituzione, fa propendere per l’utilizzo di una contabilità finanziaria, nella quale parte essenziale hanno il bilancio di previsione di competenza e gli impegni di spesa/accertamenti di entrata, cui si affianca una contabilità economico – patrimoniale che può essere costruita attraverso il prospetto di conciliazione alla stessa maniera nella quale viene svolta nell’Ente Comune. Di particolare gravità è la circostanza che, nonostante nelle determinazioni ve ne fosse menzione, di impegni ed accertamenti nella contabilità dell’Istituzione non si è rilevato traccia. In parole semplici, nella determinazione di affidamento di un servizio si scriveva di impegnare la somma sul capitolo X del Bilancio, ma l’impegno contabile non veniva registrato in quanto il capitolo X non esisteva (ad es. la determinazione di affidamento incarico al Teatro S. Carlo evidenzia l’impegno della spesa su un capitolo che non esiste e tale impegno non è mai stato effettuato).

Un secondo elemento particolarmente grave è la circostanza che l’Istituzione non pubblicava i suoi atti, né quelli di programmazione del Consiglio di Amministrazione, né le determinazioni con le quali si affidavano i servizi né vi è alcuna traccia del rispetto dei principi sottesi al concetto di “amministrazione trasparente”. E’ necessario rammentare sul punto che la Pubblicazione non ha solo un valore di conoscenza presso i terzi, ma ha un valore integrativo di efficacia come più volte dichiarato dal Consiglio di Stato e che la stessa legge 241 del 90 impone che i soggetti- anche privati -preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 della medesima legge. (ovvero dei principi del procedimento amministrativo). Cosa che nella evidenza dei fatti non è stata posta in essere dai rappresentanti dell’Istituzione.

Ancora il Liquidatore ha confermato quanto assunto dal suo predecessore ovvero che i mandati di pagamento erano privi degli elementi essenziali previsti dalle disposizioni del TUEL in quanto erano privi di castelletto, di codifica di bilancio, di Codice Identificativo Gara e Codice Unico del Progetto e non sono stati mai pubblicati in forma sintetica né utilizzati ai fini del calcolo dei tempi di pagamento.

Ancora abbiamo riscontrato che non vi è apposto il CIG sulla maggior parte dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi.

Soltanto con la gestione Commissariale del Segretario Generale, a partire dalle dimissioni del Consiglio di Amministrazione nel 2016, si è cominciato a formare una contabilità finanziaria svolta utilizzando il software della ditta Halley Informatica stanziando i capitoli di uscita, effettuando gli impegni di spesa e predisponendo i mandati con l’indicazione del “castelletto” del capitolo con la codifica di bilancio della spesa ed il codice SIOPE;

Infine abbiamo constatato- all’esito della valutazione degli atti effettuate dal Liquidatore- come gli affidamenti da parte degli organi di gestione ante commissario fossero effettuati in violazione agli obblighi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, di rotazione, di pubblicità e di trasparenza. Non si utilizzavano le procedure CONSIP, benché obbligatorie e presenti sulla piattaforma, né il MEPA e gli affidamenti avvenivano senza neanche una preliminare indagine di mercato per cercare un prezzo conveniente. Il tutto era caratterizzato dalla più assoluta discrezionalità.

Ma il dato più grave in assoluto – in base a quanto certifica il Liquidatore - è il cd. Ammanco di cassa di € 115.358,09. Trattasi di un ammanco di cassa evidenziato da una nota della dott.ssa Cortese, Dirigente alle Partecipate, e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti citato in premessa. Ammanco confermato dal Consulente Terracciano e dal Commissario Liquidatore. Il Comune di Avellino è stato in grado di evidenziare in maniera quasi puntale gli ammanchi effettivi ed ha trasmesso tutto quanto in suo possesso alla Corte dei Conti. Non solo, ma il Comune di Avellino, con note prot. n° 53323, 53328, 53335 e 53325 del 23.06.2017 ha messo in mora il Consiglio di Amministrazione dell’epoca nelle persone di Cipriano Luca, Presidente, Santaniello Carmine e Gebbia Salvatore, componenti CdA, nonché il Direttore Amministrativo, Bavaro Dario. Sarà ora la Corte dei Conti, con udienze che si terranno nei prossimi giorni, a determinare l’effettiva responsabilità di tale ammanco.

Per quanto attiene lo stato della debitoria accertata dal Commissario Liquidatore, a seguito di formale avviso finalizzato alla rilevazione delle passività, pubblicato ai sensi dell’art. 254, comma 2, del TUEL, e con il quale sono stati invitati formalmente i creditori a presentare la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito da inserire nel piano di rilevazione della massa passiva, si legge dalla delibera n.65 con la quale è stato approvato il Piano di estinzione delle passività che l’organo straordinario di liquidazione ha dato atto di aver *“verificato l’ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi” e che “il Segretario Generale ha rilasciato, per i fini istruttori di cui al punto precedente, le attestazione, ai sensi dell’art. 254, comma 4, del TUEL, con le quali ha dimostrato la sussistenza del credito, nonché ha motivato l’utilità e l’arricchimento per l’ente ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL*

I debiti del Teatro oggetto di verifica- sulla base ovviamente delle istanze presentate- riguardano il periodo 2013 (la fattura più antica è quella della ditta Scenografia Iannino s.a.s. di luglio 2013), 2014, 2015, 2016 e 2017 e sono state trattate in maniera distinta dal Liquidatore:

* Per i debiti riguardanti la gestione Commissariale si rileva che la quasi totalità dei contratti in corso in quel periodo si fondano su procedure ad evidenza pubblica effettuate sul ME.PA. Infatti alle istanze di ammissione alla massa passiva sono allegati i contratti elettronici sottoscritti sul portale.
* Per i debiti inerenti la gestione precedente, “cd. ordinaria”, non si sono riscontrate procedure comparative; appare, *prima facie*, che tutti gli affidamenti siano stati effettuati in maniera diretta dagli organi di governo dell’Istituzione. Anche nelle attestazioni pervenute a firma del Dott. Bavaro, all’epoca dei fatti Direttore Amministrativo del Teatro, non vi è traccia di procedure di gara, evenienza che avrebbe reso più agevole dimostrare l’arricchimento dell’Ente derivante dalla prestazione ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL.

Sulla base di questi presupposti si è posta la linea di demarcazione tra la riconoscibilità o meno dei crediti per i quali è stata prodotta formale istanza: in particolare essa si è fondata sulla verifica dell’assenza di procedure amministrative, la mancanza di documentazioni comprovanti gli affidamenti o l’esistenza del credito e l’assenza di attestazioni rese dal Responsabile di servizio pro tempore ai sensi dell’art. 254, comma 4, del TUEL conformi ai criteri di riconoscibilità dei debiti previste dalla legge

ATTIVO E CREDITI DELL’ISTITUZIONE

Al momento della messa in liquidazione il fondo di cassa dell’Istituzione era pari ad € 570.285,25. Successivamente sono pervenuti i fondi relativi al contributo regionale che hanno portato il fondo di cassa attuale a circa € 775.000 i crediti ancora non riscossi dall’Istituzione erano e sono a tutt’ oggi quelli indicati di seguito:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contributo Regionale Teatro C. Gesualdo anno 2012 (l.r. 8/2004) | 2018 | 22.170,53 |
| Contributo Regionale PAC III dgr 51/2014 e dgr 225/2013 | 2018 | 240.000,00 |
| Trasferimento Comune di Avellino | 2018 | 588.662,34 |
| Mister Punch | 2018 | 7.432,50 |
| Gestione Clam | 2018 | 14.640,00 |
| TEATRO PUBBLICO CAMPANO | 2018 | 6.100,00 |
| A.C.S. | 2018 | 10.000,00 |
| Marino Francesca | 2018 | 73,20 |
| Ass. Famiglie Progetto Uomo | 2018 | 1.098,00 |
| Scuola Pomigliano Danza | 2018 | 4.000,00 |
| Fondazione Campania dei festival | 2018 | 4.270,00 |
| Sigma srl | 2018 | 800,00 |
| Centro studi Danzarte Ballet | 2018 | 274,50 |
| Polisportiva Avellino srl | 2018 | 1.220,00 |
| Recupero insussistenza | 2018 | 115.358,09 |

Si segnala che per tutte le posizioni debitorie, escluse quelle degli Enti Comune di Avellino e Regione Campania, per le quali occorre verificare l’esigibilità, con deliberazione del liquidatore n° 1 del 20.10.2017 si è dato mandato ad un legale di fiducia del sottoscritto per avviare le procedure di recupero crediti. Con la medesima deliberazione è stato dato mandato al legale di recuperare la voce Insussistenza (ammanco di cassa).

Per quanto concerne le DETERMINAZIONI SULLA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE, sul punto si precisa che la liquidazione dell’Istituzione Teatro comunale Carlo Gesualdo è stata trattata dall’Amministrazione del Comune di Avellino come un dissesto finanziario (artt. 244 e seguenti del TUEL ove compatibili) ed il Liquidatore ha proceduto alle seguenti attività:

* Ha pubblicato un avviso ai creditori di predisporre istanze di ammissione alla massa passiva (istanze pervenute n° 60 per una richiesta di € 996.920,81.
* Ha analizzato le suddette istanze;
* Ha chiesto le attestazioni di cui all’art. 254 TUEL per quelle istanze che presentavano i requisiti minimi per il prosieguo di istruttoria;
* Ha richiesto integrazione della documentazione ai creditori o avviato il procedimento di diniego per le istanze che non presentavano tali requisiti minimi. Sono state analizzate le integrazioni e le attestazioni ed inserendo nella massa passiva tutti i debiti per i quali siano presenti oltre ai requisiti previsti dal citato art. 254, anche i requisiti di arricchimento ed utilità come richiesti dall’art. 194, comma 1, lett. e);
* Ha ammesso alla massa passiva n. 21 istanze per un totale di € 745.113,11
* Ha escluso, con motivazioni esposte nelle singole deliberazioni, n. 41 istanze per un totale di € 251.807,70

Ha poi proceduto alla predisposizione del piano di estinzione che è stato poi codificato quale bilancio di previsione della liquidazione come richiesto dal D.Lgs. n. 118/2009.

In conclusione, al di la delle narrazioni fantasiose e suggestive tipiche dei martirologi da *social* ciò che emerge dai numeri crudi e veritieri è una gestione quantomeno opaca e discutibile, in base ai parametri di legge e tecnico-contabile. Non un politico ma un tecnico come il precedente consulente ricordo ebbe modo di paragonare la gestione di un grande Teatro come il Carlo Gesualdo a quella di una piccola salsamenteria di paese. E’ innegabile che oggi abbiano parlato i numeri: certa politica abbia almeno la decenza e il pudore di arrossire.